

Rifiuti pericolosi

Recenti atti normativi dell'Unione Europea, il Regolamento 2014/1357/UE e la Decisione 2014/955/UE, sono intervenuti con modifiche alla Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE che definiva le caratteristiche dei rifiuti pericolosi e dettava le norme per la loro corretta gestione.

Il **Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)**, predisposto dalla Decisione 2000/532/CE, che suddivide tutte le categorie di rifiuti in determinati gruppi a seconda del processo di origine, assegnando loro un codice e distinguendo i pericolosi dai non pericolosi, è stato modificato dalla Decisione 2014/955/UE, soprattutto per quanto riguarda la procedura da seguire per identificare un rifiuto. Il nuovo elenco con i codici CER della Decisione 2014/955/UE si è adeguato ai recenti progressi tecnici e scientifici e si è allineato alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche o CLP (*Classification, Labelling and Packaging*), cui si collega per l'attribuzione delle frasi di pericolo, benché i rifiuti siano esclusi dalla normativa sulle sostanze chimiche.

Il **Regolamento CLP** 2008/1272/CE, che ha adottato il GHS (*Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals*), entrato in vigore dal 20/01/2009, è già stato più volte modificato e integrato. Il GHS è una convenzione dell'ONU che stabilisce i criteri per uniformare i metodi di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici con lo scopo sia di facilitare gli scambi commerciali a livello globale sia di proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente. Il CLP recepisce il GHS nella classificazione, nei pittogrammi, nelle frasi di pericolo, nelle frasi di rischio, ma comunque mantiene una continuità con la normativa europea. Il Regolamento 2014/1357/UE introduce più chiarezza rispetto alla normativa precedente, stabilendo le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, allineandole al Regolamento CLP, a esclusione della caratteristica **HP14 – Ecotossico**, per la quale si fa riferimento ancora alla vecchia normativa del DSP (Decreto Sostanze Pericolose) 67/548/CEE.

Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti sono suddivise in quindici categorie riportate nella tabella "Categorie di pericolo dei rifiuti" presente nei contenuti digitali.

Il Regolamento 2014/1357/UE stabilisce che la classificazione di pericolosità del rifiuto sia effettuata sulla base delle concentrazioni delle sostanze presenti, determinate mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido, rapportate ai limiti stabiliti in funzione delle indicazioni di pericolo H (*Hazard*) del Regolamento CLP, per le seguenti categorie: HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14.

Si fa invece riferimento ai metodi di prova riportati dal Regolamento 2008/440/CE o da altri metodi di validità internazionale per classificare le seguenti caratteristiche di pericolo: HP1, HP2, HP3, HP12.

Per la classificazione HP9 si fa riferimento alla normativa nazionale, per l'Italia al DPR 254/2003.

Inoltre, tutti i rifiuti che contengono **Inquinanti Organici Persistenti o POPs** (*Persistent Organic Pollutants*), in concentrazioni che superano limiti fissati dalla normativa, devono essere classificati come pericolosi. I POPs sono sostanze organiche xenobiotiche che hanno numerose caratteristiche negative pericolose per la salute umana e per l'ambiente, come tossicità e bioaccumulabilità, ma si contraddistinguono soprattutto per la loro persistenza nelle matrici organiche e inorganiche che può essere di numerosi anni (più di 30 anni per il DDT), essendo molto resistenti ai meccanismi di degradazione. La gestione dei rifiuti contenenti POPs deve seguire le disposizioni previste dall'articolo 7 del Regolamento 2019/1021/UE che contiene l'ultimo elenco prodotto di queste sostanze nell'allegato IV (→ tabella "Inquinanti Organici Persistenti o POPs" nei contenuti digitali).

Alcune di queste sostanze sono inserite nell'elenco delle 45 sostanze **prioritarie** e **prioritarie pericolose** della Direttiva 2013/39/UE che fissa anche per queste e altre sostanze gli **Standard di Qualità Ambientale (SQA)**, cioè la concentrazione massima di una sostanza inquinante nell'acqua, nei sedimenti e nel **biota** (il complesso di organismi che vive nella medesima parte di un ecosistema, in questo caso nell'acqua o sul fondale), da non superare al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.